

**ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN
(TN)**

Verbale di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. **20**

OGGETTO:

**Stipulazione convenzione con l'Università
degli studi di Bolzano per lo svolgimento di
attività di tirocinio formativo**

Il giorno **23 GIUGNO 2022** ad ore
17.00

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di
Fassa/Sèn Jan,

in seguito a convocazione disposta con avviso
ai consiglieri, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza
della

PRESIDENTE LARA BATTISTI

Presenti:

**FRANCESCO DELLANTONIO
(vicepresidente)**

**MATTEO PLONER (collegato su
piattaforma Lifesize)**

SILVIA MURER

MARICA RIZ

CARLO DELUCA

Assenti giustificati: ///

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO **dott.ssa
SABRINA RASOM**, che svolge le funzioni di
Segretario.

**ISTITUT CULTURAL LADIN
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN
(TN)**

*Verbal de deliberazion
del Consei de Aministrazion
nr 20*

SE TRATA:

*Sotscrizion convenzion co la Università di
studies de Busan per fèr atività de tirozinie
formatif*

Ai 23 DE JUGN 2022 da les 17.00

te senta del Istitut Ladin de Sèn Jan

*dò convocazion manèda con avis ai
conseieres, se à binà*

L CONSEI DE AMINISTRAZION

*te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza
de la*

PRESIDENTA LARA BATTISTI

Prejenc:

**FRANCESCO DELLANTONIO
(vizepresidente)**

**MATTEO PLONER (tacà ite sun
piataforma Lifesize)**

SILVIA MURER

MARICA RIZ

CARLO DELUCA

Assenc giustificé: ///

LA DIRETORA DEL ISTITUT **d.ra
SABRINA RASOM**, desche Secretèra.

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione

- atteso che nell'ambito del progetto di riforma Universitaria, il D.M. n. 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" ha introdotto formalmente il tirocinio nei corsi di studio, prevedendo, tra le sei tipologie di attività formative, le "attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministro del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142" (lettera f, comma 1, art. 10);
- considerato che lo stage è una pratica che, soddisfatte determinate condizioni, può offrire reciprocamente a studenti ed Enti importanti vantaggi, dando ai primi l'opportunità di confrontarsi con nuove risorse umane apportatrici di conoscenze aggiornate, inoltre, il dialogo tra mondo accademico e mondo del lavoro si qualifica ormai come un aspetto strategico per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, in una prospettiva che richiede al giovane laureato competenze trasversali;
- visti l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il D.M. 25/03/1998 n. 142 e inoltre le specifiche normative provinciali relative ai tirocini, fra le quali la Legge provinciale n. 7/1997, che prevede la possibilità di offrire a studenti o a neolaureati esperienze di stage presso le strutture organizzative provinciali e di enti strumentali della Provincia autonoma di Trento;
- rilevato che la convenzione tra l'Istituto Culturale ladino e l'Università degli studi di Bolzano per lo svolgimento di stage/tirocini è scaduta in data 19.06.2022;
- vista la richiesta di rinnovo della convenzione da parte dell'Università degli Studi di Bolzano per lo svolgimento delle

La Presidenta, zertà l numer legal di entervegnui, la declara orida la sescion.

L Consei de Aministrazion

- vedù che tel ambit del projet de reforma università, l D.M. nr 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" l à metù ite formalmenter l tirozinie ti corsc de studie e l à prevedù, anter la sie sorts de ativitàes formatives, la "attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministro del Lavoro 25 marzo 1998, nr 142" (letra f, coma 1, art. 10);
- conscidrà che l stage l é na prataga che, tel respet de determinèda condizions, l pel ge sporjer a studenc e Enc de bie vantajes ajache l ge dèsc ai prumes l met de se confrontèr con neva ressorses umènes che mena adalerch cognoscenzes agiornèdes, e dapò l dialogh anter mond academich e mond del lurier l se califica oramai desche n aspet strategich per l svelup economich, sozièl e culturèl del teritorie, te na prospetiva che ge domana al joen laureaà competenzes trasversales;
- vedù l art. 18 de la lege dai 24 de jugn 1997, nr 196 l D.M. 25/03/1998 nr 142 e amò la spezifika normative provinzièles relatives ai tirozinies, anter cheles la Lege provinzièla nr 7/1997, che perveit l met de ge perferir a studenc o a neolaureé esperienzes de stage te strutura organisatives provinzièles e di enc strumentèi de la Provincia autonoma de Trent;
- rilevà che la convenzion anter l Istitut Cultural ladin e la Università di studies de Busan per i stage/tirozinies la é jita fora ai 19.06.2022;
- vedù la domana de renovament de la convenzion da man de la Università di studies de Busan per portèr inant

attività di stage/tirocini (tirocini curriculari ed extracurriculari svolti da studenti e da laureati UNIBZ), alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- dato atto che l'Università degli studi di Bolzano assicura lo studente tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile;
- preso atto che la presente convenzione ha validità avrà la durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla data di stipula. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC (studentservices@pec.unibz.it) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati;
- ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- rilevato che la natura del rapporto che viene instaurandosi tra l'Istituto Culturale Ladino, soggetto ospitante, ed il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro e non impegna finanziariamente né comporta oneri di gestione a carico dell'Istituto;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Bolzano, Piazza Università 1, per lo svolgimento delle attività di stage/tirocini di formazione ed orientamento presso l'Istituto, alle condizioni riportate nello schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ativitèdes de stage/tirozinies (tirozinies curiculères e extracuriculères dac da studenc e da laureé UNIBZ), a la condizions scrites te la convenzion enjontèda, che doventa pèrt de integrazion de chest provediment;

- *dat at che la Università di studies de Busan ge fèsc al student tirozinant l'arsegurazion contra i azidenc sul lurier e per la responsabilita zivila;*
- *tout at che chesta convenzion la vèl cinch (5) egn, a partir da la data de sotscrizion. Les pèrts podarà rezeder da chesta convenzion tres comunicazion con racomanèda da rezepris deretorn opura per PEC (studentservices@pec.unitz.it) da manèr ite tel respet de n preavis de amancol trei (3) meis. Tel cajo de desdita l é aboncont da fenir su i tirozinies jà scomenzé via;*
- *ritegnù utol jir inant a l'aproazion del sboz de convenzion, enjontà a chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut;*
- *rilevà che la natura del raport che vegn a se ciolèr anter l Istitut Cultural Ladin, soget che dèsc lurier, e l tirozinant, no l é n raport de lurier e no l ge comporta cosc' e oneres de gestion al Istitut medemo;*

con stimes a una, dates te la formes de lege

deliberea

1. *de aproèr, per la rejons dites dantfora, la sotscrizion de la convenzion co la Università di Studies de Busan, Piazza Università 1, per fèr atività de stage/tirozinie de formazion e orientament te Istitut, a la condizions scrites tel sboz de convenzion, che doventa pèrt en dut e per dut de chest provediment;*

2. di demandare alla Presidente la sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;
3. di demandare alla Direttrice il compito di definire e approvare i progetti formativi e gestire i rapporti con i tirocinanti e tutor universitari;
4. di dare atto che la sopra menzionata convenzione avrà la durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla data di stipula. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC (studentservices@pec.unibz.it) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati;
5. di dare atto che la stipula della Convenzione per lo svolgimento di Stage/Tirocini di cui al punto 1) non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Istituto.

Allegato: Convenzione

2. *de ge lascèr a la Presidenta la sotscrizion de la convenzion aldò del pont soravia;*
3. *de ge lascèr a la Diretora l dover de defenir e aproèr i projec formatives e gestir i raporc coi tirozinanc e tutor universitaries;*
4. *de dèr at che la convenzion sora nominèda la vèl cinch (5) egn a partir da la data de sotscrizion. Les pèrts podarà rezeder da chesta convenzion tres comunicazion con racomanèda da rezepris deretorn opura per PEC (studentservices@pec.unibz.it) da manèr ite tel respet de n preavis de amancol trei (3) meisc. Tel cajo de desdita l é aboncont da fenir su i tirozinies jà scomenzé via;*
5. *de dèr at che la sotscrizion de la Convenzion per meter a jir Stage/Torozinies aldò del pont 1) no comporta oneres finanzièi a cèria del Istitut.*

Enjontà: Convenzion

Adunanza chiusa ad ore 18.10.

Adunanza fenida da les 18.10.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Verbal let, aproà e sotscrit.

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA

avv./av. Lara Battisti

(f.to digitalmente)

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom

(f.to digitalmente)

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7.

Parer POJITIF en cont de regolarità tecnich – amministrativa del at, aldò e per i efec del articol 5 de la Lege provinzièla dai 3 de oril 1997 nr 7.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 23.06.2022

f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom

(f.to digitalmente)

**VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE**

BILANCIO FINANZIARIO
GESTIONALE 2022-2024

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) dell'allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2022-2024.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

**VISUM DE REGOLARITÀ
DI CONTS**

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL
2022-2024

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf n. 16 (Prinzip de competenza finanzièla) de la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn atestà che l cost finanzièl l é cori, l é stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl – gestionèl 2022-2024.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA
- dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia aldò del originèl su papier libero per doura amministrativa.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA

- dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom -

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

La **LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO**, codice fiscale 94060760215, con sede a 39100 BOLZANO, piazza Università, 1, in persona della responsabile del Career Service, Iris M. Tappeiner, nata a Monaco (D), il 26.04.1979, autorizzata alla stipula del presente atto ai sensi della delibera del Consiglio dell'Università n. 60/2016 del 12.09.2016, in qualità di soggetto promotore (di seguito "unibz") e l'azienda/ente **Istituto Culturale Ladino** con sede legale in **St. De la Pieif 7, 38039 VIGO DI FASSA (TN)**, P.I.

IT00379240229, rappresentata da **Lara Battisti**, nato il **08/06/1981** a **CAVALESE (TN)** in qualità di soggetto ospitante (di seguito denominata "soggetto ospitante") congiuntamente denominate le "**Parti**"

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a, della legge 24 giugno 1997, n. 196 al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti e laureati;
- che unibz attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
 - agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
 - ai neolaureati esperienze dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro;
- che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro

migliori le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 DEFINIZIONE DI TIROCINIO E NATURA GIURIDICA

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, nr. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento ("tirocinio curriculare").
2. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, nr. 196, della legge 92/2012 e delle linee guida definite il 24 gennaio 2013 e il 25 maggio 2017 in sede di conferenza Stato, Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture neolaureati in tirocinio di formazione ed orientamento ("tirocinio extra-curriculare") che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre 12 mesi presso unibz. Il tirocinio extra-curriculare sarà formalizzato previa verifica di tutti i requisiti previsti per legge dalle singole regioni italiane.
3. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2 OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina le modalità di attivazione e gestione di tirocini curricolari ed extracurricolari presso una sede di lavoro del soggetto ospitante.

Art. 3 TUTOR

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore ("tutor accademico") e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante ("tutor aziendale");

- Il tutor accademico e tutor aziendale collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere a conclusione dell'intero processo garantendo il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

Art. 4 PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

1. Per ciascun tirocinante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto contenente:

il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, le strutture aziendali (servizi, sedi, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile, l'entità dell'indennità di partecipazione obbligatoria per i tirocini extra-curricolari.

Art. 5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna a
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo e di orientamento;
 - segnalare tempestivamente al Career Service di unibz un'eventuale assenza ingiustificata/non concordata del tirocinante o una modifica del progetto (cambio sede, modifiche nei compiti del tirocinante, ecc.);
 - rispettare il rapporto dipendenti e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
 - consentire l'addestramento del tirocinante in osservanza di tutte le

disposizioni di legge (in particolare D.Lg.vo 09/04/2008 n. 81 e successive integrazioni e modifiche) nonché a comunicare al soggetto promotore ogni evenienza del percorso che incida sull'esecuzione della presente convenzione sollevando da qualsiasi onere di verifica il soggetto promotore. Preso atto che i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante è responsabile di somministrare la formazione generale e specifica al tirocinante conforme ai rischi a cui il tirocinante si espone durante il tirocinio. Inoltre ricadono sul soggetto ospitante gli obblighi di sorveglianza sanitaria, d'informazione al tirocinante nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale laddove previsti;

- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite (modulo messo a disposizione dal soggetto promotore);
- trattare con riservatezza e secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, del D.Lg.vo 196/2003 e D.Lg.vo 101/2018 i dati trasmessi dall'Università, nonché tutti i dati personali di cui viene a conoscenza in esecuzione della presente convenzione;
- trasmettere copia della presente convenzione nonché di ciascun progetto formativo e di orientamento al/ai rappresentante/i sindacale/i interni;
- per i tirocini extra-curricolari: provvedere ad effettuare le comunicazioni di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le normative vigenti al centro per l'impiego; un'indennità è prevista obbligatoriamente.

Art. 6 OBBLIGHI DI UNIBZ

1. Unibz in qualità di soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal progetto formativo;
- trasmettere copia della presente convenzione nonché di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro, all'INAIL, nonché alle rappresentanze sindacali presenti sul territorio di riferimento; nel caso di tirocini extra-curricolari tale obbligo grava anche in parte sul soggetto ospitante (cfr. art. 5);
- nel caso di tirocini-extra curricolari, rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite.

Art. 7 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante deve essere tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile del soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere accuratamente le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni

o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8 GARANZIE ASSICURATIVE

- Unibz assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile. Gli estremi identificativi delle polizze assicurative sono riportati nel progetto formativo individuale (cfr. art. 4);
- Le polizze assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi del soggetto ospitante, rientranti nel progetto formativo individuale ma debitamente e tempestivamente richieste dal soggetto ospitante e autorizzate da unibz;
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento immediatamente e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta da unibz) e a unibz (Ufficio Acquisti dell'unibz per e-mail a: bursary@unibz.it o per fax al numero: +39 0471 011909).

Art. 9 RISULTATI DELL'ATTIVITÀ

1. I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, fatta salva l'approvazione del soggetto ospitante, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante presso il soggetto ospitante.

Art. 10 DURATA

1. La presente convenzione avrà la durata di cinque (5) anni, a decorrere dalla

data di stipula. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC (studentservices@pec.unibz.it) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione viene redatta in un unico esemplare da conservarsi agli atti dell'unibz, Career Service;
2. La convenzione stipulata tra pubbliche amministrazioni italiane deve essere firmata digitalmente con firma certificata. In questo caso l'invio della convenzione firmata deve avvenire tramite PEC all'indirizzo studentservices@pec.unibz.it.

Art. 12 ONERI FISCALI

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/86 dell'art. 2 della tariffa parte II del DPR 131/86; le relative spese sono a carico della parte richiedente;
- La presente convenzione è inoltre soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (se dovuta) ai sensi dell'art. 2, allegato A, tariffa parte I del DPR 642/72 e successive modifiche a cura e spese del soggetto ospitante.

Si applica l'esenzione dall'imposta di bollo secondo l'articolo 1, comma 731, della legge di Bilancio 2022 che interviene sull'articolo 10- bis, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, estendendo a tutto il 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Art. 13 RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia: art 18 legge 24/06/1997 n. 196, D.M. 25/03/1998 n. 142 e inoltre le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini.

Luogo/Data: Bolzano, il _____

dott. Iris Maria Tappeiner

Luogo/Data _____

Il rappresentante legale dell'azienda/ente

Firma e Timbro